

REGIONE SICILIANA
FONDO PENSIONI SICILIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Delibera n. 33 /2012

“Disciplina dei prestiti al personale regionale in servizio e in quiescenza”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;

VISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;

VISTA la legge regionale n. 26 dell'11 maggio 2012 ed in particolare l'art. 11 comma 60, il quale prevede espressamente che *“le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009 n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente e in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale del Fondo”* ;

VISTO il DPR 180 del 5/01/1950;

VISTO l'art. 45 della legge regionale 27/04/1999 n. 10;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' or similar shape.

VISTO il verbale n. 7 del 28 maggio 2012 con il quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia ha elaborato una proposta in ordine ai criteri generali per la disciplina dei prestiti al personale regionale;

VISTA la delibera n. 22 del 24/07/2012 contenente criteri, oneri e condizioni di erogazione dei prestiti impropriamente denominata "Regolamento per l'erogazione dei prestiti al personale regionale in servizio o in quiescenza";

VISTO il verbale n. 16 relativo alla seduta del 27/08/2012 nel corso della quale il CdA si è determinato di avviare ulteriori approfondimenti al fine di pervenire alla definizione delle modalità, oneri e condizioni della disciplina dei prestiti;

VISTO i verbali n. 10 e 11, rispettivamente del 9 agosto 2012 e del 5 settembre, con i quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) del DPRS n. 14/2009, ha formulato ulteriori linee di indirizzo;

VISTO il verbale n. 17 del 17 settembre 2012 con il quale il Consiglio di Amministrazione, ha rimodulato le modalità, gli oneri e le condizioni per l'erogazione dei prestiti al personale regionale di cui all'art. 11, comma 60 della legge regionale n. 26 dell'11 maggio 2012 in materia di prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza, alla luce delle sopracitate linee di indirizzo formulate dal CIV;

VISTA la delibera n. 26 del 17 settembre 2012 con la quale è stata adottata, in sostituzione della deliberazione n. 22 del 24/7/2012 la Disciplina per l'erogazione dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza, contenente modalità, oneri e condizioni di erogazione;

VISTO il verbale n. 12 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 15 novembre 2012 con il quale sono state formulate delle osservazioni in merito alle modalità di trasmissione delle istanze finalizzate all'erogazione dei prestiti al fine di garantire, nell'istruttoria delle pratiche, il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;

VISTO il verbale n. 21 del 26 novembre 2012 con il quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle osservazioni formulate dal CIV, si è determinato di modificare la delibera n. 26 del 17 settembre 2012 limitatamente alle modalità di presentazione delle istanze, prevedendo che le stesse possano essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta A.R.;

RITENUTO pertanto di dover rimodulare la disciplina per l'erogazione dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza., allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

D E L I B E R A

Articolo 1


Per i motivi esposti in premessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 60 della legge regionale n. 26 dell'11 maggio 2012, di rimodulare la Disciplina per l'erogazione dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza, contenente modalità, oneri e condizioni di

erogazione, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, in sostituzione della delibera n. 26 del 17 settembre 2012.

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso, al Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio 3° - Coordinamento e di Vigilanza sul Fondo, nonché al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sul Fondo.

Palermo, 26 novembre 2012

 **PRESIDENTE**
(Dott. Fulvio Bellomo)

**DISCIPLINA DEI PRESTITI
AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA**

(ART. 11 COMMA 60 LEGGE REGIONALE 26/2012)

Art. 1 Disciplina generale

La presente delibera disciplina i criteri per la concessione dei prestiti pluriennali in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza.

Le domande, redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito *internet* del Fondo Pensioni Sicilia, devono essere indirizzate al competente Ufficio dell'Ente, nonché al Servizio del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di appartenenza, se il richiedente è un dipendente in servizio, ovvero esclusivamente al Fondo se il richiedente è un dipendente in quiescenza. Le domande, da inoltrarsi esclusivamente mediante raccomandata a.r. (farà fede la data e l'orario di spedizione risultanti dall'affrancatura postale) saranno prese in esame e istruite dal competente Ufficio dell'Ente solo qualora risultino conformi ai predetti modelli, si attengano ai criteri di seguito elencati e saranno istruite e definite per il finanziamento secondo l'ordine cronologico di data e ora di spedizione, fatti salvi i casi in cui dall'istruttoria emergano elementi ostativi all'erogazione del prestito.

In caso di coincidenza temporale di più istanze che superino il budget residuo, verrà data priorità nell'erogazione del prestito alle richieste di minor importo e, in caso di parità di importo richiesto, ai richiedenti che dispongano della minore situazione stipendiale.

I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Ente per le due categorie dei richiedenti. In caso di insufficienza del budget stanziato in relazione alle richieste pervenute da una delle due categorie, il Consiglio di Amministrazione, potrà determinarsi a destinare le somme non utilizzate stanziate in eccedenza in favore della categoria che non abbia presentato sufficienti richieste, destinandole all'altra, o, in caso di un numero limitato di richieste complessive, tali importi potranno essere destinati ad altri investimenti finanziari: in ogni caso il budget complessivo annuale stanziato costituisce il limite invalicabile da cui attingere le risorse finanziarie per l'erogazione dei prestiti.

Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio invia al richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione della motivazione.

Art. 2 Criteri generali per l'erogazione dei prestiti

Il Fondo Pensioni Sicilia può concedere l'erogazione di prestiti agevolati da rimborsare mediante trattenuta su stipendio o pensione, dietro cessione di quote dello stipendio o di pensione. Possono accedere alla prestazione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che vantino quattro anni di anzianità di servizio effettivo, valido anche per conseguire il relativo trattamento di quiescenza.

I dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto con l'obbligo di fornire idonea garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

Possono altresì accedere ai prestiti pluriennali i dipendenti in quiescenza, mediante cessione del quinto della pensione e con l'obbligo di fornire idonea garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 1 mese (base 365) maggiorato di 350 punti base, nonché la ritenuta una tantum di € 180,00 per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, da quantificarsi secondo le misure percentuali previste dalla tabella allegata, in relazione all'età anagrafica dei richiedenti. Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Resta inteso che la maggiorazione prevista del tasso di interesse non potrà essere inferiore al miglior rendimento minimo garantito offerto dai gestori del Fondo per investimenti finanziari loro affidati e che tali condizioni economiche possono essere modificate sino al momento della stipula della convenzione.

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 45 comma 4 della legge regionale 10/99 in ordine alla garanzia contro i rischi di perdita a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente, nonché quelle previste dall'art.54 del DPR 180/1950 per il personale dipendente in quiescenza o per quello in servizio, cui non compete l'indennità di buonuscita, ma solo il TFR.

La garanzia dell'assicurazione di cui al precitato art. 54 DPR n. 180/1950 dovrà essere prodotta, una volta ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, prima della stipula della convenzione.

La presentazione della domanda, che non necessita di motivazione, deve avvenire secondo le modalità di cui all'art.1. Una volta ricevuta comunicazione di accoglimento dell'istanza di prestito, il dipendente in servizio, prima della stipula della convenzione, dovrà produrre un certificato medico che attesti la sana costituzione fisica, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 895/1950.

Art. 3 Tipologie e durata dei prestiti pluriennali

I prestiti pluriennali possono avere una durata massima di dieci anni, estinguibili, in corrispondenti rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti ai dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, al netto delle ritenute contributive ed erariali. L'esatta individuazione del numero di rate mensili, che non possono in ogni caso superare il numero di 120, e la quantificazione degli importi è operata in sede di elaborazione del piano di ammortamento, sulla base dell'importo richiesto in sede di domanda, della quantità del quinto disponibile e del numero di anni in cui l'istante richiede di poter restituire il prestito.

In ogni caso l'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di € 40.000,00, ove sussista la capienza del quinto disponibile e siano fornite le garanzie richieste.

Per quanto concerne l'eventuale estinzione anticipata del prestito si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 D.P.R. n. 180/1950.

Art. 4 Rinnovo del prestito e cumulabilità con anticipazione di buonuscita

Al fine di favorire il criterio di rotazione tra il maggior numero di beneficiari, i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, che abbiano già usufruito di un prestito da parte del Fondo, possono richiedere un nuovo finanziamento, solo qualora sia trascorso un periodo minimo di almeno un biennio dalla relativa estinzione e non si siano verificate morosità anche parziali.

I dipendenti, che abbiano già fruito dell'istituto della anticipazione della buonuscita, possono fruire dei prestiti agevolati nei limiti in cui l'importo residuo dell'indennità di buonuscita maturata e non anticipata sia capiente rispetto alla garanzia richiesta dall'art. 45, comma 4 della legge regionale 10/99.



Art. 5 Ricorsi e norme di rinvio

Ferma restando la tutela giurisdizionale, avverso i provvedimenti adottati in applicazione della presente delibera è ammesso ricorso da presentare al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento ritenuto lesivo.

Il ricorso contro gli atti adottati viene deciso dal Direttore dell'Ente nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

Le modalità attuative della presente disciplina verranno esplicitate con apposita circolare, in seno alla quale verrà indicata anche la data di avvio per la presentazione delle richieste di prestito: le domande che dovessero pervenire precedentemente a tale data non saranno prese in considerazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del codice civile, alle leggi regionali e, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia previste per gli impiegati civili dello Stato.

Tabella allegata

ALIQUOTE FONDO RISCHI per classi di età all'ingresso

classi di età all'ingresso	aliquote
22-54	1,00%
55-64	2,00%
65-69	3,30%
70-74	5,50%
75-79	9,30%
80-85	15,80%

